

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

LEGGE DI STABILITA' 2016: CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN AREE SVANTAGGIATE

Legge, 28/12/2015 n. 208 - Gazzetta Ufficiale n.302 del 30 dicembre 2015

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

La legge 28 dicembre 2015 n. 208 c.d. "Legge di Stabilità 2016" (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, ai commi da 98 a 108, prevede, a partire al 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, un credito d'imposta per le imprese che effettuano investimenti attraverso l'acquisizione di beni strumentali nuovi, nelle aree svantaggiate del Sud.

I SOGGETTI INTERESSATI E GLI ESCLUSI

Potranno usufruire del credito d'imposta i soggetti titolari di reddito d'impresa, a prescindere dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato. Sono, però, esclusi i soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. Inoltre, si precisa che il bonus è precluso alle imprese che sono in stato di difficoltà, così come stabilito dalla comunicazione della Commissione Europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014.

I BENI AGEVOLABILI

Sono considerati beni agevolabili tutte le acquisizioni, effettuate anche tramite contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti ed attrezzature varie, che fanno parte di un progetto di investimento iniziale così come definito dall'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

Pertanto, l'agevolazione può essere concessa solamente agli investimenti in beni strumentali nuovi per:

- La realizzazione di un nuovo stabilimento;
- L'ampliamento di uno stabilimento esistente;
- La diversificazione della produzione di uno stabilimento;
- La trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- La riattivazione di uno stabilimento chiuso e che sarebbe stato chiuso in caso di mancata acquisizione.

DURATA DEL BENEFICIO E AMBITO TERRITORIALE

Il credito d'imposta riguarda gli investimenti effettuati nel periodo compreso tra il **1° gennaio 2016** e il **31 dicembre 2019** e destinati a strutture produttive localizzate nelle aree delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo ammissibili alle deroghe previste dall'art. 107, paragrafo 3, lettera a) e c) del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), come individuate dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014 - 2020.

IMPORTO MASSIMO INVESTIMENTI

Il beneficio spetta:

- Per gli investimenti che raggiungono un importo massimo pari ad 1,5 milioni di euro, per le imprese di piccole dimensioni;
- Per gli investimenti di importo pari a 5 milioni di euro per le medie imprese;
- Per gli investimenti che arrivano a 15 milioni di euro per le imprese di grandi dimensioni.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

AMMONTARE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Secondo il comma 101 "Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 99, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, pari a 1,5 milioni di euro per le piccole imprese, a 5 milioni di euro per le medie imprese e a 15 milioni di euro per le grandi imprese, eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato."

Pertanto il credito d'imposta dovrà essere determinato con riguardo ai nuovi investimenti di beni agevolabili, eseguiti in ciascun periodo d'imposta, per la parte del loro costo complessivo eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi a beni di investimento della medesima struttura produttiva ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato.

Sull'importo così determinato potrà essere calcolata la percentuale di agevolazione, pari a:

- ❖ 20% per le piccole imprese;
- ❖ 15% per le medie imprese;
- ❖ 10% per le grandi imprese.

Esempio - investimento effettuato da una grande impresa nel 2016

Costo di acquisto dei macchinari: € 500.000

Ammortamenti per macchinari deducibili nel 2016, eccetto per i beni agevolati dal bonus: € 300.000

CREDITO D'IMPOSTA = $(500.000 - 300.000) * 10\% = 20.000$

Esempio - investimento effettuato da una piccola impresa nel 2016

Costo di acquisto dei macchinari: € 100.000

Ammortamenti per macchinari deducibili nel 2016, eccetto per i beni agevolati dal bonus: € 45.000

CREDITO D'IMPOSTA = $(100.000 - 45.000) * 20\% = 11.000$

Esempio - investimento effettuato da una piccola impresa nel 2016

Costo di acquisto dei macchinari: € 100.000

Ammortamenti per macchinari deducibili nel 2016, eccetto per i beni agevolati dal bonus: € 110.000

CREDITO D'IMPOSTA = $(100.000 - 110.000) * 20\% = - 2.000$

In quest'ultimo caso non beneficerà del credito d'imposta.

Si ricorda comunque che il beneficio verrà concesso nei limiti e alle condizioni previsti dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014 - 2020.

Alle imprese agricole attive nella produzione primaria, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento UE 11 dicembre 2013 n. 1378 del Parlamento europeo e del Consiglio, e nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura, l'agevolazione sarà concessa nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa europea in tema di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

CUMULABITA' DEL CREDITO D'IMPOSTA

La norma prevede espressamente che il credito d'imposta non è cumulabile con aiuti "de minimis", né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

COME BENEFICIARE DELL'AGEVOLAZIONE

I soggetti beneficiari, prima dell'utilizzo del credito d'imposta, dovranno presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Le modalità, i termini ed il contenuto della comunicazione dovranno essere stabiliti dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate con apposito provvedimento, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di Stabilità 2016. L'Agenzia delle Entrate comunicherà poi alle imprese l'autorizzazione all'utilizzo del credito d'imposta.

MODALITA' DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta andrà riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di maturazione, oltre che nelle dichiarazioni dei redditi successive fino a quello in cui se ne conclude la fruizione.

Il bonus non è soggetto all'ordinario limite di utilizzo di 250.000 euro annui previsto dall'articolo 1, comma 53, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008). Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello di pagamento F24, a decorrere dal periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento.

ENTRATA IN FUNZIONE DEI BENI

Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni di cui sopra si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rider terminato secondo le disposizioni del presente comma è versato entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

CONTROLLI SULLA FRUIZIONE DEL CREDITO

Qualora, a seguito di controlli, sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni previsti per legge.

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it